

**BANDO PER IL RECLUTAMENTO A TEMPO INDETERMINATO
DI UN DOCENTE NEL SETTORE ARTISTICO DISCIPLINARE
AFAM069 VOCE - Profilo disciplinare “Educazione alla voce”**

IL DIRETTORE

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante “*Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni*”;

VISTA la Legge 19 giugno 2019, n. 56, recante “*Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo*” e, in particolare, l'articolo 3;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, “*Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il “*Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato*”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante “*Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3*”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 83, “*Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM*”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 82, “*Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*”, con particolare riferimento all'art. 1, comma 1, lettera c);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, “*Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche*”;

VISTA la Legge 23 agosto 1988, n. 370 “*Esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche*”;

VISTA la Legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*”, in particolare l'art. 3 e l'art. 18, comma 2, concernenti le quote d'obbligo occupazionali a favore delle categorie protette;

VISTO il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, articolo 1014;



VISTO l'art. 18, comma 4, del Decreto Legislativo 6 marzo 2017, n. 40 come modificato dall'articolo 1,

comma 9-bis, del Decreto Legge 22 aprile 2023, n. 44 convertito in Legge 21 giugno 2023, n. 74;

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, “*Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*”;

VISTO il Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare l'articolo 25, comma 9;

VISTO il Decreto 9 novembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, recante “*Modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento*”;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il “*Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”;

VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTO il Decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante il “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” e successive modifiche e integrazioni, nonché il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;

VISTO il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “*Codice dell'amministrazione digitale*”;

VISTI i Decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 recanti, rispettivamente, “*Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica*”, e “*Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro*”;

VISTO il Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna*”, a norma della Legge 28 novembre 2005, n. 246, art. 6;

VISTA la Legge 5 novembre 2021, n. 162, recante “*Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo*”;

VISTO il Decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;



VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127, recante “*Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo*”;

VISTO il Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante “*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*”, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante “*Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati*”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, “*Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, “*Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell’articolo 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508*”, e ss.mm.ii. successive modifiche e integrazioni, nonché i relativi decreti attuativi;

VISTO il Decreto ministeriale 30 settembre 2009, n. 126 con il quale sono stati definiti i settori artistico-disciplinari con le relative declaratorie e campi disciplinari dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica;

VISTO il Decreto ministeriale 12 febbraio 2025, n. 128, con il quale sono stati ridefiniti i settori artistico- disciplinari con le relative declaratorie per tutti i settori AFAM;

VISTA, la tabella di corrispondenza tra i precedenti settori artistico-disciplinari e i nuovi settori AFAM di cui all’articolo 1, comma 4, del predetto decreto n. 128/2025 (Tabella B);

VISTO, in particolare, il nuovo settore artistico-disciplinare “AFAM069 – VOCE” nel quale sono confluiti i precedenti settori disciplinari “ADRPL 014 - Esercitazioni Tecniche di lettura”, “ADRM 017 - Canto”, “ADRFV012 - Training Vocale” e “ADRFV011 - Educazione alla Voce”;

VISTO il Decreto direttoriale 6 marzo 2025, n. 205, con il quale sono stati definiti i profili disciplinari afferenti ai nuovi settori artistico-disciplinari del decreto ministeriale 12 febbraio 2025, n. 128

VISTO il Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, alla legge 21 giugno 2017, n. 96, e in particolare l’articolo 22-bis;

VISTO il Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009 di equiparazione tra i diplomi di lauree vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex D.M. 509/99 e lauree magistrali (LM) ex D.M. 270/04 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

VISTO il DM 331/2019 di equipollenza dei diplomi ex-ordinamentali con i diplomi accademici di secondo livello;

VISTA la direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 24 giugno 2019, n. 1;



VISTE le graduatorie nazionali di cui all'art. 1, comma primo, lettera i) del d.P.R. 24 aprile 2024, n. 83;

VISTO l'avviso MUR n. 8522 del 7 luglio 2025, di aggiornamento annuale delle graduatorie nazionali a esaurimento GNE, GET e di quelle di cui all'art. 2-bis, D.L. 97/2004; all'art. 19, comma 2, D. L. 104/2013; all'art. 1, comma 655, L. 205/2017; all'art. 3-quater, comma 3, D.L. 1/2020, in riferimento ai settori artistico-disciplinari (SAD) oggetto del presente bando, convertiti nei nuovi settori artistico- disciplinari di cui al Decreto ministeriale 12 febbraio 2025, n. 128;

VISTI i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto AFAM, e in particolare i contratti collettivi nazionali di lavoro “Istruzione e Ricerca” del 19 aprile 2018 e del 18 gennaio 2024;

VISTO il Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, in particolare l'articolo 5, comma 3-septies;

VERIFICATO che presso l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica “Silvio d'Amico” risulta vacante un posto di personale docente per il settore artistico - disciplinare AFAM069;

VISTA la nota n. 9433 del 28 luglio 2025 del Ministero dell'Università e della Ricerca – Direzione generale delle istituzioni universitarie delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica recante “Reclutamento personale AFAM”;

VISTO lo Statuto di autonomia dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica “Silvio d'Amico”;

VISTA l'offerta formativa dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica “Silvio d'Amico”;

VISTO il budget assunzionale per l'a.a. 2025/2026 risultante dai dati presenti nella piattaforma di cui alla nota MUR n. 7325 del 10 giugno 2025;

VISTA la delibera del Consiglio Accademico n. 145 dell'11/12/2025 e del Consiglio di Amministrazione n.9 del 19/12/2025, di approvazione del presente bando;

RILEVATO che l'efficacia della presente procedura e la stipula dei successivi contratti è subordinata all'adozione del DPCM autorizzatorio di cui all'art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 83 del 2024;

DECRETA

Art. 1 Definizioni

Ai sensi del D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83 - *Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM*, si intendono:

1. per «istituzioni»: l'Accademia nazionale di arte drammatica, le Accademie di belle arti statali, gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA) e gli Istituti superiori



di Studi musicali e coreutici di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508;

2. per «Portale unico del reclutamento»: il portale di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
3. per «graduatorie nazionali», le seguenti graduatorie:
 - a) graduatorie ad esaurimento (GNE), di cui all'articolo 270, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
 - b) graduatorie nazionali dei concorsi per esami e titoli (GET), di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417;
 - c) graduatorie nazionali, di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143;
 - d) graduatorie di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
 - e) graduatorie di cui all'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
 - f) graduatorie di cui all'articolo 3-quater, comma 3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12;
4. per «dotazione organica»: l'organico del personale docente e non docente definito ai sensi dell'articolo 7, comma 6, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, e approvato ai sensi dell'articolo 7, comma 7 del medesimo decreto;
5. per «profilo disciplinare»: un ambito, all'interno di un settore artistico-disciplinare, coincidente con specifiche conoscenze e competenze, nonché relativo ad esigenze didattiche e di ricerca delle istituzioni.

Art.2 Oggetto

1. È indetto un concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura a tempo indeterminato, a tempo pieno, di **n. 1 posto** per il profilo di docente di prima fascia - CCNL “Istruzione e Ricerca” settore AFAM - per il **settore** artistico disciplinare:

SAD	Declaratoria	Profilo disciplinare
AFAM069 VOCE	<p>Il settore comprende le tipologie di allenamento vocale di base per la formazione dell'attore, le discipline e le tecniche di emissione vocali legate all'azione verbale e al testo. Fanno parte del settore le competenze che concorrono a formare una conoscenza di base della fisiologia umana legata all'emissione vocale.</p> <p>Il settore comprende, inoltre, lo studio e la pratica della parola in relazione alla correttezza fonetica della lingua italiana e</p>	<p style="text-align: center;">EDUCAZIONE ALLA VOCE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Discipline e tecniche di emissione vocali legate all'azione verbale e al testo. • Discipline che concorrono a formare una conoscenza di base della fisiologia umana legata all'emissione vocale.



	<p>dei suoi dialetti, con particolare attenzione alle riconosciute tradizioni teatrali: nonché esercitazioni relative alla parola in rapporto al contesto sintattico e semantico. Affronta, infine, le discipline musicali legate alla conoscenza delle diverse forme di canto e d'impostazione vocale funzionali alla performance teatrale e alla competenza attoriale.</p>	
--	--	--

2. Il profilo disciplinare del/della docente, correlato alle esigenze didattiche programmate, si riferisce ad attività d'insegnamento che concorrono all'apprendimento della recitazione attraverso l'approfondimento delle tecniche di emissioni vocali legate all'azione verbale e al testo.

Il/La docente dovrà inoltre possedere competenze idonee a formare una conoscenza di base della fisiologia umana legata all'emissione vocale.

Art. 3 ***Requisiti generali e specifici di ammissione***

1. Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

- a. cittadinanza italiana, con equiparazione ai cittadini degli italiani non appartenenti alla Repubblica, oppure cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea, oppure titolarità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure titolarità dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 38, comma 3-bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; possono partecipare anche cittadini extracomunitari purché in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; familiari di cittadini appartenenti all'Unione Europea con cittadinanza diversa da uno Stato membro dell'Unione ma titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; cittadini titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 1 del DPR 26 luglio 1976, n. 752, in materia di conoscenza della lingua italiana;
- b. età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 69;
- c. idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni proprie del profilo professionale richiesto nel presente bando; l'Amministrazione ha facoltà di accertare l'idoneità dei partecipanti utilmente collocati nella graduatoria di merito, in base alla normativa vigente;
- d. godimento di diritti civili e politici;
- e. essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;
- f. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ai sensi dell'art. 127, comma 1, lett. d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato



con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, o licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo dall'impiego presso una Pubblica amministrazione.

2. Ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:

- a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- b) avere adeguata conoscenza della lingua italiana secondo quanto previsto anche dalla nota/circolare 7 ottobre 2013, n. 5274 (requisito richiesto anche per tutti gli altri candidati che non hanno la cittadinanza italiana);
- c) essere in possesso, fatta eccezione per la cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.

3. Sono ammessi al concorso coloro che, oltre al possesso dei requisiti generali di cui ai commi precedenti, siano in possesso di uno dei seguenti requisiti specifici:

- a) essere docenti a tempo indeterminato inquadrati nel medesimo settore artistico - disciplinare per il quale è stata indetta la procedura;
- b) essere inseriti a pieno titolo nelle graduatorie nazionali di cui all'art.1, comma 3, per gli insegnamenti “ADRPL 014 - Esercitazioni Tecniche di lettura”, “ADRM 017 - Canto”, “ADRFV012 - Training Vocale” e “ADRFV011 - Educazione alla Voce” ai sensi delle corrispondenze di cui alla Tabella B allegata al D.M. 128/2025.
- c) avere superato un concorso pubblico selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto per il Settore artistico-disciplinare AFAM069 – e avere maturato, nei precedenti otto anni accademici, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, nel profilo disciplinare richiesto dall'art. 2, comma 1, presso le istituzioni nei corsi previsti dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 dell'8 luglio 2005, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3 dell'art 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 249 del 10 settembre 2010.

Il periodo utile al presente requisito decorre dal 1° novembre 2017 (anno accademico 2017/2018) al 31 ottobre 2025 (anno accademico 2024/2025);

4. Il servizio didattico prestato presso Istituzioni superiori dell'Unione Europea, o assimilate, a pena di esclusione dalla valutazione del servizio dichiarato, deve essere documentato entro la data di scadenza del bando e corredata da una dichiarazione dell'Istituzione presso la quale è stato svolto il servizio, redatta in lingua originale con allegata una traduzione in lingua italiana, certificata dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare, attestante che il servizio dichiarato è stato svolto per attività di docenza nel livello di studio ISCED 6 (Primo ciclo – Bachelor o livello equivalente EQF - 6) o ISCED 7 (Secondo ciclo – Master o livello equivalente EQF-7).

5. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 3, lett. c) del presente articolo, per anno accademico si considera l'aver svolto almeno 180 giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'art. 273 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, nell'ambito dello stesso anno accademico. Ai fini del



computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma purché l'incarico di docenza sia stato assegnato a seguito di procedura selettiva pubblica.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 3, lett. c) del presente articolo, per anno accademico si considera l'aver svolto servizio, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e/o di prestazione d'opera intellettuale e/o con incarichi ai sensi dell'art. 1, comma 284, delle Legge 30 dicembre 2019, n. 160, a condizione che siano state svolte almeno 125 ore di insegnamento, comprensive delle ore per la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma, nell'ambito dello stesso anno accademico purché l'incarico di docenza sia stato assegnato a seguito di procedura selettiva pubblica.

6. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 3, lett. c), per la valutazione del servizio prestato all'interno del singolo anno accademico, considerato che un a.a. è pari ad almeno 180 giorni a tempo determinato o con contratto di collaborazione art. 273, D.Lgs 297/1994, o almeno 125 ore di collaborazione coordinata e continuativa e/o di prestazione d'opera intellettuale e/o con incarichi ai sensi dell'art. 1, comma 284, della Legge 30 dicembre 2019, n. 160, si prevede che:

- Fino a 124 ore, 1 ora di co.co.co o prestazione d'opera intellettuale o incarichi ex art. 1, comma 284, L. 160/2019 equivale a 1,44 giorni a tempo determinato o art. 273, D.Lgs 297/1994;
- Fino a 179 giorni, 1 giorno a tempo determinato o con contratto di collaborazione art. 273, D.Lgs 297/1994, equivale a 0,69 ore di co.co.co. o prestazione d'opera intellettuale o incarichi ex art. 1, comma 284, L. 160/2019, ovvero 41 minuti.

In caso di servizio svolto congiuntamente sia con incarico a tempo determinato sia con una o più modalità previste al precedente comma 5 nell'ambito del medesimo anno accademico, il punteggio massimo ottenibile non potrà superare quello previsto al successivo art. 9.

7. Non possono partecipare alla procedura:

- a) coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il Presidente, il Direttore, il Direttore amministrativo, un componente del Consiglio di amministrazione o del Consiglio accademico dell'Istituzione che ha bandito il concorso;
- b) coloro che sono stati esclusi dall'elettorato attivo;
- c) coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- d) coloro che sono stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- e) coloro che hanno subìto un licenziamento disciplinare da un impiego pubblico;
- f) coloro che hanno riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che



comportano l'interdizione dai pubblici uffici;

- g) coloro che non siano in possesso della documentazione di partecipazione prevista dal presente bando.

9. Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di cui al presente articolo. I requisiti richiesti dal presente articolo devono essere posseduti sia alla data di scadenza della presentazione delle domande sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro. L'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica "Silvio d'Amico" può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati che non risultino in possesso dei citati requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura.

Art. 4 *Costituzione della graduatoria ed elenco idonei*

1. Al termine della procedura di reclutamento di cui al presente bando, verrà predisposta una graduatoria definitiva composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso, in ordine decrescente di punteggio, in cui il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 (cento).

2. Il punteggio di cui al comma 1 è composto come di seguito riportato:

- a) Prove d'esame: massimo punti 75 (settantacinque);
- b) Titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali: massimo punti 25 (venticinque);

3. Al termine della procedura è, altresì, approvato un elenco di candidati risultati idonei ordinati in base all'esito delle prove concorsuali e dei medesimi criteri di valutazione di cui ai successivi articoli. In caso di indisponibilità a stipulare il contratto da parte dei candidati vincitori, l'istituzione potrà procedere mediante scorimento dell'elenco degli idonei.

Art. 5 *Modalità e termini per la presentazione delle domande*

La domanda di ammissione deve essere redatta esclusivamente per via telematica e presentata previa registrazione o autenticazione con credenziali SPID a partire dalla data di pubblicazione del bando e fino alle **ore 18,00 del giorno 19/01/2026** sul portale del reclutamento inPA di cui all'art. 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (<https://www.inpa.gov.it/>).

È possibile sottoscrivere tutte le dichiarazioni necessarie ai fini dell'accesso e della valutazione, compilando l'allegato A in un unico file e firmato in ogni pagina.

Il bando è inoltre pubblicato sul sito istituzionale dell'Istituto (<https://silviiodamico.trasparenza.info/bandi-di-concorso>) e sul Portale dei concorsi AFAM (<https://afam-bandi.cineca.it/>).

Ogni eventuale successiva variazione delle informazioni inserite in domanda deve essere



Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio d'Amico

Via Vincenzo Bellini, 16 - 00198 ROMA Tel 06.8543680
C.F. 80218690586 www.academiasilviiodamico.it

tempestivamente comunicata alla competente istituzione tramite PEC all'indirizzo accademiasilviiodamico@pec.it.

L'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica "Silvio d'Amico" non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del candidato presso l'indirizzo indicato nella domanda, né in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito, né di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o recapito da parte del candidato, né per eventuali disgradi o ritardi imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o forza maggiore.

Ai sensi del Capo secondo della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii., il responsabile del procedimento è individuato nel Direttore Amministrativo dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica "Silvio d'Amico" o suo delegato.

Art. 6

Titoli da dichiarare nella domanda di ammissione ai fini della graduatoria

1. I candidati devono dichiarare i titoli artistici, culturali e professionali, posseduti entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.
2. Per i titoli di servizio, la scadenza di acquisizione è il 31 ottobre 2025.
3. Le dichiarazioni sostitutive di stati, fatti e qualità personali dei candidati sono soggette, da parte della Commissione di cui al successivo art. 8, a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità delle stesse con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. In ogni caso il Responsabile del procedimento è autorizzato in qualsiasi fase della procedura a svolgere, ove necessario, le stesse verifiche di competenza della Commissione.
4. Non è consentito ai candidati fare riferimento a domande o dichiarazioni prodotte in altre procedure.
5. I titoli relativi alla riserva dei posti e/o alla preferenza nella graduatoria devono essere posseduti e dichiarati entro la data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda.
6. Il riconoscimento di titoli di servizio prestati nelle Istituzioni superiori dell'Unione Europea, o assimilate, deve essere documentato entro la data di scadenza del bando. Alla domanda vanno allegati i certificati di servizio redatti in lingua originale con allegata una traduzione in lingua italiana, certificata dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare, che attesti la natura giuridica dell'istituzione ove è stato prestato il servizio.

Art. 7

Inammissibilità della domanda ed esclusione dalla procedura

1. È inammissibile e comporta, pertanto, l'esclusione dalla procedura, la domanda che sia stata presentata oltre il termine perentorio previsto dall'art. 5 o con modalità diverse da quelle indicate.



2. Sono esclusi dalla procedura i candidati privi dei requisiti di ammissione di cui all'art.3.

3. Alle procedure concorsuali di cui al presente bando non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il Presidente, il Direttore, il Direttore amministrativo, un componente del Consiglio di amministrazione o del Consiglio accademico.

4. L'esclusione è disposta, a seguito di valutazione e segnalazione da parte della Commissione di cui all'art. 8, dal Direttore dell'Istituzione con provvedimento motivato che può essere emesso in qualsiasi fase della procedura e che è comunicato via PEC all'indirizzo mail indicato dal candidato. Per ciascuna domanda per la quale sussistono cause di esclusione, il Presidente della Commissione indica le relative motivazioni che saranno comunicate via PEC al candidato dal responsabile del procedimento.

Art. 8
Commissione

1. La Commissione giudicatrice è composta dal Direttore dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica, o da un suo delegato, che la presiede, e da due docenti in servizio presso altre istituzioni diverse da quella che emanato il bando, appartenenti al medesimo settore artistico disciplinare per il quale è stata indetta la procedura concorsuale, ovvero a un settore affine.

2. Solo in caso di oggettiva e documentata impossibilità a comporre la commissione, o la lista dei sei nominativi da sorteggiare di cui al successivo comma 3, con i criteri di cui al comma precedente, sono individuati, con congrue e ampie motivazioni, i nominativi da sorteggiare nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e competenza, ricorrendo a docenti universitari o a soggetti di comprovata esperienza.

3. I docenti esterni sono sorteggiati, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, nell'ambito di una lista di almeno sei nominativi approvata dal Consiglio Accademico e non possono aver già svolto per più di una volta la funzione di commissario in procedure concorsuali indette da istituzioni nel medesimo anno accademico, né possono appartenere al Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale (CNAME).

4. Ai componenti della commissione si applicano le norme previste in materia di incompatibilità di cui all'art. 11, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e art. 35, comma 3, lett. e), del D.Lgs. 165/2001. Ad esclusione del Direttore, non possono, inoltre, far parte della commissione i componenti delle RSU, del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione dell'Accademia, o appartenenti a ruoli sindacali nazionali.

5. L'individuazione dei commissari esterni di cui al comma 3 avverrà tramite sorteggio, in seduta pubblica presso la sede dell'Accademia Nazionale d'Arte



Drammatica “Silvio d’Amico”, Via Vincenzo Bellini, 16 – 00198 Roma (RM) e con modalità telematiche. Il giorno e l’ora del sorteggio verrà indicato con successivo avviso comprensivo di link per il video collegamento. La seduta pubblica sarà presieduta dal Direttore, che si avvarrà del supporto del personale dell’Accademia. Laddove data, orario e/o link di collegamento dovessero subire variazioni, le stesse vengono tempestivamente pubblicate sul sito istituzionale dell’Accademia.

6. Considerato il principio di pari opportunità, la commissione dovrà essere composta da almeno un commissario di genere maschile e almeno un commissario di genere femminile. A tal fine, i sei nominativi definiti dal Consiglio Accademico saranno equamente suddivisi (tre uomini e tre donne), salvo oggettiva impossibilità, ed il sorteggio avverrà con la seguente modalità: sorteggio indistinto di tutti i sei nomi, individuazione del primo estratto, scarto dei successivi nomi fino al genere diverso rappresentato.

7. La commissione è nominata con decreto del Direttore dell’Accademia, che viene pubblicato sul sito InPA, sul sito istituzionale dell’Accademia e sul portale dei concorsi AFAM.

8. Le eventuali dimissioni di un componente della commissione giudicatrice per sopravvenuti impedimenti dovranno essere adeguatamente motivate e documentate ed avranno effetto dopo il decreto di accettazione da parte del Direttore dell’Accademia. In tale evenienza, si attinge dal medesimo elenco di cui al comma 6, in ordine di estrazione scartando fino al primo rappresentante utile dello stesso genere risultato indisponibile.

9. La Commissione giudicatrice avrà il compito di valutare i titoli di servizio, titoli artistici, culturali e professionali oltre che procedere con l’espletamento e valutazione delle prove d’esame come descritto nei successivi articoli.

10. La valutazione dei titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali è effettuata secondo i criteri di cui al successivo art. 9, dopo lo svolgimento delle prove di cui all’art. 10.

11. La Commissione si insedia e svolge i propri lavori, se in presenza, presso la sede dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico”, ovvero altra sede idonea appositamente individuata. La Commissione potrà inoltre avvalersi anche di strumenti informatici e telematici di lavoro collegiale con sedute svolte da remoto. Nello svolgimento dei lavori, la Commissione redige i processi verbali di tutte le operazioni svolte. La Commissione, inoltre, designerà come segretario verbalizzante il Responsabile del procedimento di cui all’art. 4, comma 6, o un suo delegato, fermo restando che il potere valutativo è attribuito esclusivamente alla Commissione.

12. La Commissione predeterminerà i criteri specifici di valutazione che verranno pubblicati sul sito dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico” almeno 5 giorni prima dell’inizio dei lavori, coerentemente con i criteri determinati nel presente bando di partecipazione.

13. Per l’espletamento delle prove d’esame di cui al successivo art. 9, la Commissione



svolge i propri lavori in presenza presso la sede dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica "Silvio d'Amico" ovvero altra idonea ubicazione che verrà comunicata con successivo provvedimento.

Art. 9

Valutazione dei titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali

1. Sono esclusi dalla valutazione dei titoli di servizio i periodi di insegnamento dichiarati come requisito di ammissione alla presente procedura.
2. Fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, la valutazione dei titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali è effettuata dalla Commissione dopo lo svolgimento delle prove pratiche di cui al successivo art. 10 e consente l'attribuzione di un punteggio massimo di 25 (venticinque) punti, sulla base dei seguenti criteri di massima. Per quanto non definito, la commissione determina i criteri specifici di valutazione in coerenza con il bando, da pubblicare sul sito istituzionale almeno cinque giorni prima dell'inizio dei lavori.

TABELLA A - TITOLI DI SERVIZIO (punteggio massimo: 12 punti)

Servizi riferiti agli anni accademici di insegnamento a decorrere dall'anno accademico 2017/2018 (1° novembre 2017) e fino all'anno accademico 2024/2025 (31 ottobre 2025) incluso, presso le istituzioni nei corsi previsti dall'art. 3 del DPR 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3 dell'art. 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.	Fino a un massimo di 2 punti per ogni anno di servizio, con i criteri sottoindicati.
---	---

Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al presente comma, per anno accademico si considera l'aver svolto almeno 180 giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'art. 273, D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, nell'ambito dello stesso anno accademico, purché conseguenti a una procedura selettiva pubblica. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma, nelle Istituzioni AFAM o nelle Università.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al presente comma, per anno accademico si considera l'aver svolto servizio, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e/o di prestazione d'opera intellettuale e/o con incarichi ai sensi dell'art. 1, comma 284, della legge 30 dicembre 2019, n. 160, purché attribuiti a seguito di procedura selettiva pubblica a condizione che siano state svolte almeno 125 ore di insegnamento, comprensive delle ore per la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma, nell'ambito dello stesso anno accademico, in corsi



accademici AFAM o universitari di livello non inferiore all'EQF 6.

La valutazione dei titoli di servizio di cui alla Tabella A, avverrà, ai fini del punteggio, secondo i seguenti criteri:

Servizio prestato nei corsi previsti dall'art. 3 del DPR 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3, art. 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, nello stesso SAD e stesso profilo disciplinare per i quali è bandita la procedura selettiva, nonché in Istituzioni superiori dell'Unione Europea, o assimilate.

Servizio prestato in giorni	
Fino a 35 giorni	Punti 0,00
Da 36 a 71 giorni	Punti 0,40
Da 72 a 107 giorni	Punti 0,80
Da 108 a 143 giorni	Punti 1,20
Da 144 a 179 giorni	Punti 1,60
Pari o superiore a 180 giorni	Punti 2,00

Servizio prestato in ore	
Fino a 24 ore	Punti 0,00
Da 25 a 49 ore	Punti 0,40
Da 50 a 74 ore	Punti 0,80
Da 75 a 99 ore	Punti 1,20
Da 100 a 124 ore	Punti 1,60
Pari o superiore a 125 ore	Punti 2,00

Servizio prestato presso le istituzioni nei corsi previsti dall'art. 3 del DPR 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3, art. 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 in stesso SAD ma profilo differente da quello per il quale è bandita la procedura selettiva ovvero altro SAD da quello per il quale è bandita la procedura selettiva se valutato affine dalla Commissione, e il servizio prestato presso Università statali e non statali legalmente riconosciute

Servizio prestato in giorni	
Fino a 35 giorni	Punti 0,00
Da 36 a 71 giorni	Punti 0,20
Da 72 a 107 giorni	Punti 0,40
Da 108 a 143 giorni	Punti 0,60
Da 144 a 179 giorni	Punti 0,80
Pari o superiore a 180 giorni	Punti 1,00



Servizio prestato in ore	
Fino a 24 ore	Punti 0,00
Da 25 a 49 ore	Punti 0,20
Da 50 a 74 ore	Punti 0,40
Da 75 a 99 ore	Punti 0,60
Da 100 a 124 ore	Punti 0,80
Pari o superiore a 125 ore	Punti 1,00

- La valutazione si riferisce ai singoli anni accademici;
- Il servizio prestato nelle Istituzioni non statali, di cui all'art. 11 del D.P.R. 212/2005, deve riferirsi a corsi autorizzati dal Ministero nell'anno accademico di prestazione del servizio;
- La somma di tutti gli incarichi svolti in uno stesso anno accademico non può attribuire un punteggio superiore a 2 punti.
- Ai titoli di servizio prestati nelle Istituzioni estere redatti in lingua originale deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare, che attesti la natura giuridica dell'istituzione ove è stato prestato il servizio.

TABELLA B - TITOLI DI STUDIO, ARTISTICI, CULTURALI E PROFESSIONALI – Punteggio massimo 25 punti

Tabella B1

Titoli di studio	Fino ad un massimo di punti 3
<ul style="list-style-type: none"> - diploma del previgente ordinamento* o diploma accademico di II livello rilasciato dall'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica "Silvio d'Amico", ovvero diploma del previgente ordinamento* o diploma accademico di II livello rilasciato dalle Istituzioni di cui all'art. 11 del DPR 212/2005 riconosciute dal Ministero, o titolo di studio equivalente rilasciato da Istituzioni estere di pari livello; - dottorato di ricerca rilasciato da Università statali e non statali legalmente riconosciute, italiane ed estere o titoli di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), del DPR 212/2005. 	2 punti per ogni titolo
<ul style="list-style-type: none"> - per ogni Master di I o II livello o titolo di specializzazione rilasciato dalle Istituzioni statali e non statali di cui all'art. 1 della legge 508/1999, dalle Istituzioni di cui all'art. 11 del DPR 212/2005 riconosciute dal Ministero, o titolo di studio equivalente rilasciato da Istituzioni di istruzione superiore estere, da Università statali o non statali legalmente riconosciute, compreso ogni altro titolo di specializzazione o perfezionamento post lauream di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) ed e), del DPR 212/2005. 	1 punto per ogni titolo

*Il diploma del previgente ordinamento di cui alla tabella B1 verrà valutato al punto 1) solo se congiunto al possesso di diploma di scuola secondaria superiore.



Per il riconoscimento dei titoli di studio equivalenti conseguiti nelle Istituzioni estere, gli interessati devono allegare alla domanda dichiarazione di equipollenza o ricevuta di avvenuta presentazione di richiesta di equipollenza, ovvero i seguenti documenti, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DPR 30 luglio 2009, n. 189:

- a) titolo di studio estero, sia in lingua originale sia tradotto e legalizzato;
- b) certificato analitico degli esami sostenuti rilasciato dall'Istituto ove è stato conseguito il titolo di studio sia in lingua originale sia tradotto;
- c) dichiarazione di valore in loco della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per territorio nello Stato al cui ordinamento si riferisce il titolo di studio, che specifichi durata del corso, valore del titolo di studio e natura giuridica dell'Istituto che lo ha rilasciato nell'ambito del predetto ordinamento.

Tabella B2

Attività di produzione artistica, pubblicazioni, altri titoli culturali e professionali attinenti al SAD	Fino ad un massimo di punti 10
<ul style="list-style-type: none"> - Attività artistica professionale in produzioni di rilievo nazionale ed internazionale (ivi compreso seminari per enti di rilievo nazionale ed internazionale); - Attività di ricerca e studio di rilievo nazionale ed internazionale attinenti al SAD per il quale è indetta la procedura; - Conseguimento di premi di rilevanza nazionale e/o internazionale; - Partecipazione a convegni di rilevanza almeno nazionale in qualità di relatore; - Pubblicazioni edite attinenti alla disciplina oggetto del bando oppure oggetto di studio nelle Istituzioni AFAM; - Partecipazione a comitati editoriali, riviste, collane o altre pubblicazioni edite con l'attribuzione del codice ISBN; - Coordinamento a partecipazione di progetti di ricerca finanziati sulla base di bandi competitivi; - Esperienza professionale non didattica attinente al Settore artistico disciplinare e al profilo disciplinare oggetto di concorso; - Conseguimento di abilitazioni nazionali o internazionali attinenti al SAD e al profilo disciplinare per i quali è indetta la procedura. 	Presentazione massima di 20 (venti) titoli

La valutazione delle “Attività di produzione artistica, pubblicazioni, altri titoli culturali e professionali” avverrà da parte della Commissione giudicatrice di cui all'art. 7. Sulla base della Declaratoria e dei Profili Disciplinari dello specifico settore.

Per le pubblicazioni di carattere didattico si terrà conto:

- della qualità scientifica dei contenuti inerenti alla materia di insegnamento in oggetto;
- del carattere innovativo;
- dell'importanza delle case editrici.



Art. 10
Prove d'esame

1. Le prove di esame consisteranno in due prove:
 - a) una prova didattica a carattere teorico o pratico in relazione alla tipologia di insegnamento, al settore artistico-disciplinare e al profilo disciplinare, che attesti la competenza didattica dei candidati;
 - b) una ulteriore prova pratica o di altra prova, scritta o orale, in relazione alla tipologia di insegnamento, al settore artistico-disciplinare e al profilo disciplinare.
2. La prima prova è volta ad accertare le conoscenze del candidato in relazione al settore artistico-disciplinare con particolare riferimento alle competenze didattiche possedute relativamente alla progettazione di un'attività didattica, comprensiva dell'illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche relative al profilo disciplinare oggetto di concorso. Il punteggio totale della prima prova è di massimo 40 (quaranta) punti.
 La prova si intende superata con un **punteggio minimo di 28 su 40**. Il mancato raggiungimento del punteggio minimo comporta la non idoneità e preclude l'accesso alla seconda prova.
3. La seconda prova pratica mira all'accertamento della conoscenza e della preparazione del candidato. La prova nello specifico consiste in una simulazione di lezione/workshop/masterclass con una durata massima di 30 minuti, selezionata seduta stante dalla Commissione. il punteggio massimo attribuibile è di 35 (trentacinque) punti.
 La prova si intende superata con un **punteggio minimo di 22 su 35**.
 Il mancato raggiungimento del punteggio minimo comporta la non idoneità.
 La prova prevede anche l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese. L'accertamento delle predette conoscenze avviene con il conseguimento di un giudizio idoneativo.
4. Per ciascuna prova d'esame di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, la Commissione predeterminerà i relativi criteri di valutazione in sede di primo insediamento e almeno cinque giorni prima della valutazione, nel rispetto dei criteri generali contenuti nel presente bando. Al termine di ogni seduta, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei punteggi conseguiti da ciascun candidato che ne riceve immediata comunicazione con la pubblicazione nei portali nei quali è pubblicato il bando. L'elenco viene pubblicato contestualmente sul sito dell'amministrazione che ha bandito il concorso.
5. Il punteggio totale massimo delle due prove d'esame è di complessivi 75 (settantacinque) punti.
6. Accedono alla valutazione dei titoli i candidati che otterranno un punteggio totale non inferiore a 50 su 75, dato dalla somma dei punteggi delle due prove di cui al presente articolo, con almeno la sufficienza in ciascuna prova.
7. Per l'espletamento delle prove d'esame di cui al presente articolo la Commissione



potrà avvalersi di strumentazioni elettroniche e informatiche volte ad automatizzare il procedimento di correzione degli elaborati anche attraverso la somministrazione delle prove da parte di società esterna specializzata, appositamente individuata dall'Accademia.

8. Con successivo decreto del Direttore, verrà pubblicato il diario delle prove d'esame in evidenza nel sito istituzionale con valore di notifica. L'assenza del candidato nei giorni e orari di convocazione comporterà l'automatica esclusione dalla procedura per rinuncia.

9. La Commissione assicura la partecipazione alle prove d'esame ai candidati nelle condizioni previste dall'art. 7, commi 6 e 7, del DPR 487/1994, attraverso l'adozione di apposite misure compensative e/o organizzative. A tal fine, il candidato dovrà dare preventiva tempestiva comunicazione del proprio stato personale con istanza indirizzata alla Commissione esaminatrice ed inoltrata a mezzo PEC all'indirizzo accademiasilviiodamico@pec.it almeno 15 giorni prima della data di espletamento delle prove d'esame.

10. Considerata la particolare natura della prova pratica stabilita dalla Commissione stessa, eventuali accompagnatori o supporti tecnici ammessi dalla Commissione giudicatrice, saranno a carico del candidato.

Art. 11

Approvazione, pubblicazione, utilizzo graduatoria ed elenco idonei

1. Terminate le prove la Commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito dei candidati secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo ottenuto dagli stessi. La graduatoria include i vincitori e gli idonei. L'inclusione in graduatoria è attribuita ai candidati che hanno ottenuto un punteggio titoli complessivo non inferiore a 60 su 100, dato dalla somma dei punteggi delle prove di cui all'art. 9 e dei di cui all'art. 8, di cui almeno 50 su 75 totali previsti nelle prove di cui all'art. 9 del presente bando.

2. Con decreto del Direttore dell'Accademia viene approvata la graduatoria di merito provvisoria. Detto provvedimento è pubblicato sul sito InPA, sul sito istituzionale dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica "Silvio d'Amico" e sul Portale dei concorsi AFAM.

3. Ogni comunicazione ai candidati sarà in ogni caso effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi sul sito InPA, sul sito istituzionale dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica "Silvio d'Amico" e sul Portale dei concorsi AFAM.

4. Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione, possono essere presentati, con istanza motivata rivolta al Direttore, reclami per errori materiali. L'istanza dovrà essere presentata tramite PEC all'indirizzo accademiasilviiodamico@pec.it

5. Decorsi i termini di cui sopra, il Direttore procede all'approvazione in via definitiva della graduatoria e dell'elenco idonei, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, e all'immediata



pubblicazione sul portale del reclutamento InPA di cui all'art. 35-ter del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (<https://www.inpa.gov.it/>). La graduatoria definitiva e l'elenco degli idonei sono, inoltre, pubblicati sul sito InPA, sul sito istituzionale dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica "Silvio d'Amico" e sul Portale dei concorsi AFAM.

6. La graduatoria rimane vigente per un periodo di due anni dalla data di pubblicazione, salvo diversa successiva previsione normativa.

7. L'efficacia della presente procedura e la stipula dei successivi contratti è subordinata all'adozione del DPCM autorizzatorio di cui all'art. 3, comma 2, del d.P.R. 83/2024

8. Il Direttore, a seguito dell'adozione del DPCM autorizzatorio di cui all'art. 3, comma 2, del d.P.R. 83/2024, entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva provvede con decreto all'individuazione del vincitore, previa delibera del Consiglio Accademico.

Qualora siano ravvisate irregolarità, il Consiglio accademico rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla commissione, assegnando un termine non superiore a trenta giorni per il riesame.

Art. 12
Stipula del contratto

1. L'assunzione avverrà mediante contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato per il profilo di Docente di prima fascia nel settore disciplinare di cui all'art. 1, ai sensi del vigente CCNL "Istruzione e Ricerca" sez. Afam, per i posti vacanti in organico di cui all'art. 1 del presente bando e con le modalità di cui ai commi successivi.

2. Il candidato utilmente collocato in graduatoria è assunto con riserva di accertamento dei requisiti di ammissione al pubblico impiego secondo normativa vigente. Il Direttore può disporre la risoluzione del rapporto di lavoro e il depennamento dalla graduatoria in qualsiasi momento nel caso di produzione di documenti e dichiarazioni mendaci, ai sensi del DPR 445/2000.

3. La mancata accettazione dell'incarico a tempo indeterminato o alla mancata stipula del contratto a tempo indeterminato in assenza di oggettivo impedimento, determina la decadenza dall'incarico conferito e, conseguentemente, la cancellazione permanente dalla graduatoria.

4. Il conferimento dell'incarico a tempo indeterminato agli aventi titolo sarà pubblicato entro i termini di cui all'art. 10, comma 7 del bando, nelle piattaforme e siti utilizzati per la pubblicazione del presente bando. La rinuncia all'incarico conferito a tempo indeterminato, pieno o definito, comporta il depennamento dalla graduatoria per tutta la durata di validità della stessa.

5. Il contratto di lavoro a tempo indeterminato sarà stipulato tra il Direttore dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica "Silvio d'Amico" e il docente e verrà inviato alla Ragioneria Territoriale dello Stato per gli adempimenti conseguenti.



6. I soggetti assunti permangono nella sede dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica "Silvio d'Amico" per un periodo non inferiore a cinque anni.

7. L'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica "Silvio d'Amico" potrà utilizzare la medesima graduatoria di idonei anche per eventuali proposte di contratti a tempo determinato, pieno o definito, o incarichi di docenza ex art. 1, c. 284, L. 160/2019, a tempo pieno o a tempo definito

Art. 13 *Riserve di posti*

Non sono previste riserve di posto ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 in quanto l'aliquota è assolta mediante personale in servizio.

Sono equiparati ai soggetti appartenenti alle categorie di cui all'art. 18, comma 2, della Legge 12 marzo 1999, n. 68:

- a) i testimoni di giustizia, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. h), Legge 11 gennaio 2018, n. 6;
- b) gli orfani per crimini domestici, ai sensi dell'art. 6, Legge 11 gennaio 2018, n. 4;
- c) gli orfani di Rigopiano, ai sensi dell'art. 11-*septies*, comma 2, del Decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

Art. 14 *Ricorsi*

1. Avverso il presente bando è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ovvero ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione nel portale del reclutamento InPA, di cui all'art. 35-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 15 *Trattamento dei dati personali*

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003 e del Regolamento UE GDPR 2016/679, l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica "Silvio d'Amico" è titolare del trattamento dei dati personali forniti dai candidati. Tali dati sono raccolti, per le finalità di gestione della procedura, dal titolare del trattamento, secondo le modalità previste dal presente bando, per il tramite della piattaforma InPA. Il Responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Direttore dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica.

Art. 16 *Norme finali*

1. Tutti gli allegati al presente decreto costituiscono parte integrante dello stesso.
2. Si dispone la pubblicazione del presente bando sul portale del reclutamento InPA,



di cui all'art. 35-*ter*, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (<https://www.inpa.gov.it/>), sul sito istituzionale dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica "Silvio d'Amico" e sul Portale dei concorsi AFAM (<https://afam-bandì.cineca.it/>) nonché, in seguito, del decreto di nomina della commissione e della graduatoria definitiva.

3. Ogni altro atto relativo alla procedura di cui al presente bando sarà pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica "Silvio d'Amico" e sul Portale del reclutamento InPA (<https://www.inpa.gov.it/>) con valore di notifica.

ROMA, 20 dicembre 2025
Prot. n. 8013

IL DIRETTORE
Prof.ssa Daniela Bortignoni



Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio d'Amico

Via Vincenzo Bellini, 16 - 00198 ROMA Tel 06.8543680
C.F. 80218690586 www.academiasilviiodamico.it

Il/La sottoscritto/a		
Nato/a a		il
Codice Fiscale		
Residente a		
Via/piazza		

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del citato D.P.R. dichiara sotto la propria responsabilità di avere almeno uno dei seguenti requisiti specifici (art. 2, comma 3 del bando): (la sottoscrizione di ogni pagina prodotta è obbligatoria, a pena di esclusione):

- essere docente a tempo indeterminato inquadrati nel medesimo settore artistico disciplinare per il quale è stata indetta la procedura;
- essere inserito/a a pieno titolo nelle graduatorie nazionali di cui all'art. 3, comma 3, lettera b)
- di aver superato un concorso pubblico selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto nel SAD o nel profilo disciplinare per il quale è indetta la procedura e di avere maturato almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, presso istituzioni nei corsi previsti dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3 dell'articolo 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249. Il periodo utile al presente requisito decorre dal 1° novembre 2017 (anno accademico 2017/2018) al 31 ottobre 2025 (anno accademico 2024/2025) come da tabelle sottostanti:

a) concorso pubblico selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto

ISTITUZIONE	NUM. BANDO	DATA BANDO	NUM. GRADUATORIA	DATA GRADUATORIA

b) anni diservizio prestati

A.A.	ISTITUZIONE	ORE/GIORNI	SAD

(luogo e data)

(firma del dichiarante)

ALLEGATO A



Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio d'Amico

Via Vincenzo Bellini, 16 - 00198 ROMA Tel 06.8543680
C.F. 80218690586 www.accademiasilviadamico.it

TITOLI DI SERVIZIO (Tabella A del bando)

Il/La sottoscritto/a		
Nato/a a		il
Codice Fiscale		
Residente a		
Via/piazza		

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del citato D.P.R. dichiara sotto la propria responsabilità di possedere i seguenti titoli di servizio (la sottoscrizione di ogni pagina prodotta è obbligatoria, a pena di esclusione:)

☒ Il candidato dichiara di aver maturato presso le istituzioni di cui all'art. 1, della **legge 21 dicembre 1999, n. 508**, i seguenti servizi riferiti agli anni accademici di insegnamento, a decorrere dall'anno accademico 2017/2018 (1° novembre 2017) e fino all'anno accademico 2024/2025 (31 ottobre 2025) incluso, nei corsi previsti dall'art. 3 del DPR 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3 dell'art. 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, , **prestati a seguito di procedura selettiva per titoli o per esami e titoli nello stesso SAD o nello stesso SAD ma profilo differente da quello per il quale è bandita la procedura selettiva ovvero altro SAD da quello per il quale è bandita la procedura:**

a.a. ____ / ____ Sede _____ ambito professionale _____
dal _____ al _____ per un totale di n. ____ ore
Procedura selettiva Sì No Numero protocollo della graduatoria definitiva _____
Data protocollo della graduatoria definitiva ____ / ____ / ____ protocollo graduatoria definitiva ____ / ____ / ____

a.a. ____ / ____ Sede _____ ambito professionale _____
dal _____ al _____ per un totale di n. ____ ore
Procedura selettiva Sì No Numero protocollo della graduatoria definitiva _____
Data protocollo della graduatoria definitiva ____ / ____ / ____ protocollo graduatoria definitiva ____ / ____ / ____
a.a. ____ / ____ Sede _____ ambito professionale _____
dal _____ al _____ per un totale di n. ____ ore
Procedura selettiva Sì No Numero protocollo della graduatoria definitiva _____
Data protocollo della graduatoria definitiva ____ / ____ / ____ protocollo graduatoria definitiva ____ / ____ / ____

a.a. ____ / ____ Sede _____ ambito professionale _____
dal _____ al _____ per un totale di n. ____ ore
Procedura selettiva Sì No Numero protocollo della graduatoria definitiva _____
Data protocollo della graduatoria definitiva ____ / ____ / ____ protocollo graduatoria definitiva ____ / ____ / ____

(luogo e data)

ALLEGATO A

(firma del dichiarante)



**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE ATTESTANTE IL POSSESSO DEI
TITOLI ARTISTICO –CULTURALI E PROFESSIONALI (Tabella B del bando)**

Il/La sottoscritto/a		
Nato/a a		il
Codice Fiscale		
Residente a		
Via/piazza		

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del citato D.P.R. dichiara sotto la propria responsabilità di possedere i seguenti titoli di Studio e Artistico-culturale e professionali (la sottoscrizione di ogni pagina prodotta è obbligatoria, a pena di esclusione):

TITOLI DI STUDIO

Diploma del previgente ordinamento o diploma accademico di II livello rilasciato dalle Istituzioni statali e non statali di cui all'art. 1 della legge 508/1999, dalle Istituzioni di cui all'art. 11 del DPR 212/2005 riconosciute dal Ministero, o titolo di studio equivalente rilasciato da Istituzioni di istruzione superiore estere, laurea magistrale (biennale, a ciclo unico o vecchio ordinamento) rilasciata da Università statali o non statali legalmente riconosciute o titolo equipollente.

- Denominazione _____

conseguito il ____ / ____ / ____ presso _____

- Denominazione _____

conseguito il ____ / ____ / ____ presso _____

Dottorato di ricerca rilasciato da Università statali e non statali legalmente riconosciute, italiane ed estere o titoli di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), del DPR 212/2005.

- Denominazione _____

conseguito il ____ / ____ / ____ presso _____

- Denominazione _____

conseguito il ____ / ____ / ____ presso _____

Master di I o II livello o titolo di specializzazione o perfezionamento rilasciato dalle Istituzioni statali e non statali di cui all'art. 1 della legge 508/1999, dalle Istituzioni di cui all'art. 11 del DPR 212/2005 riconosciute dal Ministero, rilasciato da Istituzioni di istruzione superiore estere, da Università statali o non statali legalmente riconosciute, compreso ogni altro titolo di specializzazione o perfezionamento post lauream di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) ed e), del DPR 212/2005

- Denominazione _____

conseguito il ____ / ____ / ____ presso _____

- Denominazione _____

conseguito il ____ / ____ / ____ presso _____

(luogo e data)

(firma del dichiarante)

ALLEGATO A



TITOLI ARTISTICI

DICHIARA di possedere i titoli artistico – culturali e professionali descritti nel seguente elenco numerato:

N.	Elenco titoli artistico-professionali descrizione dettagliata <i>(Saranno valutati i primi 20 titoli elencati, nell'ordine presentato dal candidato; non saranno prese in considerazione le voci cumulative. Se il candidato presenta un numero di titoli superiore a quello fissato, la Commissione preposta terrà conto soltanto dei titoli elencati fino alla concorrenza del limite sopra indicato. Eventuali titoli non attinenti non saranno valutati ma concorreranno al conteggio del numero massimo previsto)</i>
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

Con riferimento alle pubblicazioni presenti nell'elenco di cui sopra, il sottoscritto dichiara la loro conformità alla vigente normativa sull'editoria.

Luogo _____

Data ____ / ____ / ____

(luogo e data)

(firma del dichiarante)

ALLEGATO A



Accademia Nazionale d'Arte Drammatica **Silvio d'Amico**

Via Vincenzo Bellini, 16 - 00198 ROMA Tel 06.8543680
C.F. 80218690586 www.academiasilviiodamico.it